



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 16/09/2015

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. NICOLA MILO
- Dott. CARLO CITTERIO
- Dott. EMANUELE DI SALVO
- Dott. GAETANO DE AMICIS
- Dott. BENEDETTO PATERNO' RADDUSA

- Presidente - SENTENZA
- Consigliere - N. 1488
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Consigliere - N. 26520/2015
- Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

SERINO MICHELINA N. IL 13/04/1971

avverso l'ordinanza n. 7/2015 TRIB. LIBERTA' di SALERNO, del  
02/02/2015 e avverso l'ordinanza rese dello stesso  
Tribunale ex art. 320 CPP U 17.2.2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO  
PATERNO' RADDUSA;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Gaetano

annulle mento con rinvio;

Udit i difensor Avv.; 7

### Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza resa dal Gip del Tribunale di Salerno Serino Michelina è stata sottoposta agli arresti domiciliari perché gravemente indiziata di più reati e segnatamente dell'associazione ex art. 416 bis cod.pen. di cui al capo A, del reato di cui all'art. 416 ter cod.pen. descritto al capo B, della tentata estorsione di cui al capo C.

2. Avverso il provvedimento del GIP l'indagata ha interposto riesame in esito al quale il Tribunale di Salerno, con decisione del 2 febbraio 2015, ha escluso la gravità indiziaria quanto ai capi A e C della rubrica; ha confermato, nel resto, la decisione di primo grado, mantenendo la misura cautelare personale maggiormente afflittiva.

2.1. Tale ultimo provvedimento è stato inoltre impugnato innanzi a questa Corte dal PM e con decisione assunta alla udienza del 19 maggio 2015 questa stessa sezione della Corte ha dichiarato la inammmissibilità del gravame proposto in parte qua dall'ufficio della Procura.

2.2. Sempre avverso la decisione del Gip, ma limitatamente alla misura degli arresti domiciliari originariamente disposta in danno della Serino, la Procura competente ebbe ad interporre appello ex art. 310 cod.proc.pen.. Ed il Tribunale di Salerno, con decisione assunta in data 17 febbraio 2015, ha accolto l'appello e sostituito agli arresti la detenzione inframuraria.

3. Con il ricorso in disamina la difesa di Serino Michelina ha impugnato sia la decisione ex art. 309 cod.proc.pen. ( di conferma della misura originaria degli arresti avuto riguardo alla imputazione ex art. 416 ter cod.pro.pen.); sia la ordinanza ex art. 310 stesso codice con la quale, sempre con riferimento alla imputazione ex art. 416 ter cod.pen., è stata modificata la misura cautelare adottata dal Gip con la applicazione di quella maggiormente afflittiva

Si lamenta in ricorso :

- violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla configurata ipotesi dello scambio elettorale di matrice mafiosa in assenza di validi elementi indiziari grazie ai quali pervenire all'ipotesi di un accordo intervenuto tra il candidato sindaco al Comune di Sarno Franco Annunziata e i componenti del clan Serino, tra di essi compresa la ricorrente, considerata la manifesta inongruenza logica corrente tra la valutazione spesa dal Tribunale per negare la gravità indiziaria con riferimento ai capi A e C della rubrica del PM sul presupposto della assenza di forza intimidatrice e potere di sopraffazione ascrivibili all'azione attuale del clan Serino e dei suoi asseriti componenti e, al contempo, la ritenuta

configurabilità del reato contestato, nel caso anche alla ricorrente , in ragione della matrice mafiosa dell'accordo elettorale illecito ritenuto sussistente;

- sotto il versante delle esigenze cautelari e della misura adottata , la erroneità della valutazione spesa sul punto dalla tribunale nel modificare l'ordinanza genetica.

#### Considerato in diritto

1. La fondatezza dei rilievi sollevati avverso il provvedimento assunto dal Tribunale in sede di riesame avuto riguardo alla motivazione adottata nel confermare la gravità indiziaria del reato contestato alla ricorrente ex art. 416 ter cod.pen. , impone l'annullamento con rinvio non solo della ordinanza resa ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen. ma anche della correlata decisione assunta in esito all'appello ex art. 310 stesso codice interposto dal PM in ordine alla misura da applicare al caso di specie.

Tanto per la evidente decisività che le valutazioni in tema di gravità indiziaria finiscono per assumere rispetto a quelle immediatamente afferenti il tipo di intervento cautelare da adottare nella specie anche ove determinate, queste ultime, in seno ad un momento processuale diverso da quello che ha caratterizzato lo scrutinio delle prime.

2. Giova ribadire come, con argomentazioni sostanzialmente ribadite in entrambe le decisioni in disamina, il Tribunale abbia per un verso smentito l'assunto accusatorio, originariamente assecondato dal GIP, della attuale perduranza dell'azione criminale di matrice associativa e camorristica da ascrivere ad alcuni dei coindagati cui risultavano imputati , in particolare, la contestazione ex art. 416 bis cod.pen. di cui al capo A della rubrica del PM e la tentata estorsione di cui al capo C ), ritenuta dal Gip ricompresa nel programma associativo; per altro verso, nel valutare la sussistenza e la natura del patto elettorale stretto dal ricorrente con alcuni componenti del citato clan, ha ritenuto la matrice mafiosa di tale accordo, finendo dunque per ritenere configurata la contestata ipotesi di reato ex art. 416 ter cod.pen.

2.1. Più precisamente rispetto ai campi di azione che l'accusa ritiene ancora coperti dalle iniziative criminali della citata associazione, il Tribunale ha evidenziato che, con riferimento alle imposizioni negli esercizi commerciali della zona di riferimento delle macchinette videopoker e similari, il fatto risulterebbe estraneo alle dinamiche del gruppo, essendo stato ascritto esclusivamente al Gianluigi Serino ed al Franco Antonio. Con riferimento alla imputazione sub C, pur riconoscendosi che il Serino Aniello , dal carcere, aveva rivolto direttive ai figli sui modi attraverso i quali operare l'imposizione delle macchinette distributrici di alimenti, segnatamente in danno del Franzese, avvalendosi al fine

dell'egida mafiosa ancora legata alla sua posizione ed al suo nome, al contempo si è evidenziato come i figli, sia Gianluigi che l'odierna ricorrente Michelina, non ne avevano di fatto seguito le indicazioni, non condividendone le linee d'azione, tanto da veicolare al Franzese una richiesta ritenuta, sul piano della logica, priva di un effettivo tenore intimidatorio, considerando lo sprezzante modo con il quale era stata rifiutata. Ancora, si è sottolineato che dovevano ritenersi inconsistenti i contributi offerti dagli altri consociati: la Michelina Serino si era rivelata attiva al più solo in occasione dello scambio elettorale di cui al capo b) mentre l'Albero Aniello si sarebbe limitato a qualche furto di bestiame scollegato da un contesto associativo; quanto al Saulino, l'apporto associativo finiva per incunarsi nel tentativo di estorsione già escluso dal GIP quanto al ruolo del citato sodale mentre l'imposizione delle macchinette sarebbe stata perseguita al di fuori di qualsivoglia contesto associativo e imputata solo al Gianluigi e al Franco Antonio. Da qui la ritenuta inconsistenza del materiale indiziario rispetto alle due imputazioni provvisorie sopra richiamate mosse agli asseriti componenti del clan Serino.

2.2. Ciò malgrado, il Tribunale in sede di riesame ha confermato la gravità indiziaria della contestazione di cui al capo b), mossa ai sensi dell'art. 416 ter cod.pen.. In particolare, ha individuato siccome sussistenti i presupposti oggettivi e soggettivi della fattispecie in oggetto, siccome novellata dalla legge 17 Aprile 2014 nr 62, ritenendo concluso l'accordo tra il l'Annunziata, candidato sindaco al Comune di Sarno e i componenti del nucleo familiare Serino (Gianluigi, Michelina e Albero Aniello, quest'ultimo da sempre contiguo al clan e sentimentalmente legato alla Michelina) quanto al reclutamento di voti per le elezioni del maggio 2014, da realizzare secondo le tipiche modalità previste dall'art. 416 bis cod.pen. comma III.

3. Ad opinione della Corte, non merita censure la ricostruzione operata in linea di principio dal Tribunale quanto alla ipotesi di reato contestata.

3.1. L'art. 416 ter cod.pen. così come novellato in esito alla legge 62/14 e applicabile alla specie nella sua formulazione attualmente vigente (l'accordo si sarebbe concretizzato in occasione dell'incontro del 5 maggio 2014 presso l'abitazione dei Serino) dà luogo ad un reato contratto che si consuma immediatamente al momento dello scambio delle promesse oggetto del programma negoziale senza che sia necessario, poi, che i due poli del negozio illecito abbiano di fatto portato ad esecuzione l'impegno assunto.

E' un reato catalogabile tra quelli di pericolo. La soglia di punibilità è infatti anticipata anche alla fase del mero scambio delle promesse mentre la concretizzazione dell'impegno (il reperimento dei voti con le modalità mafiose e

il pagamento del corrispettivo) assume piuttosto il tenore del postfatto, al più destinato a rilevare penalmente se tale da integrare altre ipotesi di reato, eventualmente concorrenti o assorbenti.

3.2. L'oggetto dell'accordo deve necessariamente riguardare le modalità di acquisizione del consenso elettorale tramite il metodo mafioso. E' stata infatti recepita normativamente l'interpretazione maggioritaria offerta da questa Corte avuto riguardo al tenore letterale previgente della citata disposizione( cfr ex multis Sez. 6, n. 10785 del 19/02/2004 - dep. 09/03/2004, P.M. in proc. Falco, Rv. 230397)Sez. 1, n. 27655 del 24/04/2012 - dep. 11/07/2012, Macri', Rv. 253387; Sez. 2, n. 23186 del 05/06/2012 - dep. 13/06/2012, P.G. in proc. Costa, Rv. 252843; e da ultimo Sez. 6, n. 37374 del 06/05/2014 - dep. 09/09/2014, P.M in proc. Polizzi, Rv. 260167). Interpretazione in forza alla quale il patto elettorale illecito, per assumere valenza mafiosa e distinguersi dalle altre ipotesi di corruzione elettorale previste dal sistema, deve prevedere l'utilizzo della sopraffazione e della forza di intimidazione quali modalità di reperimento dei voti, non essendo sufficiente in sé il mero scambio contemplante la promessa di voti contro l'erogazione di denaro, in alcuni arresti da questa Corte ritenuto utile al fine per integrare l'ipotesi di reato in disamina (Sez. 1, sent. n. 32820 del 02/03/ 2012, Battaglia, Rv. 253740; Sez. 6, sent. n. 43107 del 09/11/2011, P.G. in proc. Pizzo e altro, Rv. 251370).

Peraltro, come del resto già precisato da questa sezione della Corte (con la sentenza n. 36382 del 03/06/2014 - dep. 28/08/2014, Antinoro, Rv. 260168 ) un esame meno superficiale delle decisioni da ultimo richiamate dimostra che " l'opzione era stata prescelta non tanto in contrapposizione alla necessità di definire specificamente le modalità di procacciamento dei consensi, quanto per escludere la rilevanza della materiale erogazione del denaro (Sez. 1 n. 32820/12) o della conclusione di patti aggiuntivi, vincolanti l'uomo politico ad operare in favore dell'associazione in caso di vittoria elettorale (Sez. 6 n. 43107/11)", in linea con l'affermazione , oggi ulteriormente corroborata dalla novella, della natura di reato di mero pericolo ascrivibile alla ipotesi di reato prevista dall'art. 416 ter cod.pen..

3.3. Il sinallagma illecito, si è detto, si concreta già solo attraverso la promessa delle reciproche prestazioni. E se oggi il dato normativo non è più espressamente limitato alla promessa di denaro da parte del candidato grazie al riferimento alle altre utilità che possono comunque costituire l'oggetto della dazione prospettata in funzione della conclusione dell'accordo ( così da potersi ritenere oggi certamente ricomprese nella condotta in contestazione anche la promessa di "utilità" che solo in via mediata possono essere oggetto di monetizzazione), è rimasta sostanzialmente invariata la connotazione di fondo del negozio illecito

siccome immediatamente correlata alla natura della prestazione, anche solo promessa, dal soggetto che si muove sull'altro versante negoziale: quella di garantire la veicolazione del consenso elettorale mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416 bis cod.pen., dato, anche questo, oggi ancor più compiutamente esplicitato nella norma novellata ma che costituiva il frutto della interpretazione in tal senso offerta dalla prevalente giurisprudenza di legittimità, per quanto sopra già evidenziato.

Si intende affermare che, ad opinione del Collegio, attraverso l'esplicito riferimento alle "modalità" di cui al III comma dell'art. 416 bis cod.pen. e dunque al metodo mafioso per l'acquisizione del consenso elettorale, è stata introdotta una novità linguistica nel tenore della norma di minimo contenuto, destinata a strutturare la fattispecie in termini ancora più compiuti e definiti, sempre coerenti, tuttavia, con la lettura più corretta che questa stessa Corte ha avuto modo di offrire già con riferimento al dato normativo previgente.

Non vi è stata, dunque, alcuna, seppur parziale, delimitazione dell'area dell'illecito coperta dalla previgente versione dell'art. 416 ter cod.pen. ( cfr in senso contrario il recente arresto di questa sezione della Corte nr 36382 del 03/06/2014, Antinoro, già citato) : oggi, come lo era nel passato, è necessario che l'accordo abbia avuto ad oggetto l'acquisizione del consenso elettorale tramite il metodo mafioso. 69

Tanto non impone, tuttavia, che il patto sia necessariamente connotato dalla esplicitazione delle modalità di realizzazione dell'impegno assunto nei confronti del candidato, potendo la stessa desumersi, in via inferenziale, da alcuni indici fattuali sintomatici della natura dell'accordo. Ciò perché, come puntualmente citato in un arresto ( sopra già richiamato ) di questa stessa sezione della Corte "se anche la ratio dell'incriminazione consiste nello specifico rischio di alterazione del processo democratico che si determina quando il voto viene sollecitato da una organizzazione mafiosa, il suo riflesso sul piano degli elementi di fattispecie si esaurisce nella logica del comportamento di chi, per proprie esigenze elettorali, promette denaro ad una organizzazione criminale siffatta, ovviamente consapevole della sua natura e dei metodi che la connotano. La fattispecie si atteggia quindi a reato di pericolo, fondandosi su consolidate regole di esperienza, e non richiede affatto ne' l'attuazione ne' l'esplicita programmazione di una campagna singolarmente attuata mediante intimidazioni: la sufficienza dell'assoggettamento di aree territoriali e corpi sociali alla forza del vincolo mafioso costituisce, affinché si determinino alterazioni del libero esercizio individuale e collettivo di diritti e facoltà, uno dei profili essenziali del fenomeno, ed è ampiamente recepita nella legislazione repressiva" (Sez. 6, n. 37374 del 06/05/2014 - dep. 09/09/2014, P.M in proc. Polizzi, Rv. 260167).

3.4. Le modalità di acquisizione del consenso tramite la sopraffazione e la intimidazione, momenti fondanti il metodo mafioso, oggi come in passato, costituiscono dunque non solo la promessa resa dalla controparte del candidato ma anche la ragione causale effettiva del negozio illecito. E se tale impegno può non essere esplicitato nel siglare l'accordo, esso al contempo rappresenta il colore di fondo, la ragion d'essere del patto elettorale illecito in questione.

3.5. E' invece diverso il perimetro soggettivo di riferimento della norma novellata. Grazie al comma II del nuovo art. 416 ter cod.pen., oltre al candidato o al soggetto che nell'interesse di quest'ultimo si muove per acquisire consenso elettorale mettendo a frutto la forza di intimidazione che promana dall'azione di matrice mafiosa, oggi, senza più incertezze, risponde della condotta anche il soggetto che rende siffatta promessa, incamerando l'impegno all'acquisizione della utilità corrispettiva. Ed il legislatore, adottando un riferimento letterale aperto e quanto più ampio ( "chi promette" ), non ha delimitato siffatto ruolo soggettivo necessario al solo intraneo che agisce rappresentando l'organizzazione mafiosa : ciò che conta, piuttosto, è che il consenso venga acquisito, nella mera prospettiva negoziale e non necessariamente nel risultato, avvalendosi del metodo mafioso così che saranno protagonisti attivi dell'illecito anche soggetti che, senza essere intranei, si pongano quali intermediari dell'associazione mafiosa o comunque, sempre dall'esterno, garantiscano al candidato un siffatto metodo d'azione nell'acquisizione del consenso.

3.6. L'ampliamento dello spettro soggettivo di riferimento quanto ai possibili autori della condotta finisce per assumere ricadute ben precise sul piano della dimostrazione probatoria del tenore dell'accordo nei termini imposti dalla disposizione in disamina. Ciò non solo con riferimento alla puntuale configurazione del fatto ma anche in ordine alla prova del dolo avuto riguardo, in particolare, alla posizione del candidato che stipula l'accordo illecito e che deve essere consapevole dei termini di esecuzione della promessa assunta dalla sua controparte.

Si è detto che il programma negoziale illecito non può prescindere dalla promessa di acquisire il consenso tramite le modalità di cui all'art. 416 bis comma terzo, cod.pen.. Si è anche precisato che non occorre che tale previsione sia esplicitata nel definire il dattaglio negoziale del patto potendo essere immanente all'accordo in ragione delle peculiari connotazioni del fatto.

Essa può così ritenersi sostanzialmente manifesta laddove il promittente sia un intraneo ed agisca in rappresentanza e nell'interesse dell'associazione : è la fama criminale dell'interlocutore del politico e la sua possibilità di incidere sul territorio

di riferimento con i metodi tipici della mafiosità che lo rendono appetibile sul piano elettorale e che spingono il candidato a raggiungere l'accordo.

Tanto nella consapevole, implicita ma logica, evidenza delle modalità attraverso la quale verrà veicolato in suo favore il reclutamento elettorale, essendo questa la logica causale della scelta di quello specifico interlocutore.

Poiché, tuttavia, oggi, rispetto al passato, è stata ampliata la sfera dei soggetti attivi diversi dal candidato ( o da chi agisce nel suo interesse), possono assumere un ruolo attivo sia soggetti estranei alla consorte ma che si manifestino in grado di agire con le modalità in questione; sia i membri della stessa che agiscano uti singuli; sia, infine intermediari esterni alla cosca portatori della volontà della stessa. E, sul piano probatorio, il discorso inferenziale afferente la dimostrazione che l'accordo riguardi modalità di procacciamento dei voti nei termini di cui al terzo comma dell'art. 416 bis cod.pen. finisce evidentemente per risentirne.

Diversamente dal caso dell'intraneo che agisce nell'interesse della associazione impegnandola a svolgere una campagna in favore del politico committente, in siffatti casi occorre infatti una prova chiara ed immediata della pattuizione delle modalità del procacciamento cui risulta piegato l'illecito patto di scambio elettorale, non potendosi ricavare la presenza dal mero ruolo di interlocuzione riferito in precedenza esclusivamente all'organizzazione criminale.

6

4. Il Tribunale muove da tali considerazioni di principio. E ne fa anche una corretta applicazione al caso di specie laddove, attraverso una coerente lettura del dato indiziario ( segnatamente offerto dalle intercettazioni, anche quelle precedenti l'incontro del 5 maggio 2014, utili per chiarire la selezione operata dai Serino nella individuazione del candidato con il quale "apparentarsi" nelle elezioni comunali, scelta poi caduta sul Franco Annunziata), non smentita dai rilievi difensivi, segnala

- la natura, elettorale, dell'incontro tra i due poli di interlocuzione ( il candidato Annunziata da un lato e i Serino dall'altro, rappresentati da Michelina, Gianluigi e dall'Albero Aniello, la cui posizione è evidentemente unitaria e non distinguibile in ragione della evidentemente comune finalità perseguita);
- l'offerta prospettata al candidato per bocca della Michelina ( reperire il consenso elettorale nella zona di Lavorate);
- il corrispettivo chiesto in cambio ( la copertura amministrativa rispetto ad alcune, individuate, future iniziative imprenditoriali, destinate ad integrare le altre utilità oggi indicate dal tenore dell'art. 416 ter cod.pen. primo comma)
- la disponibilità implicitamente mostrata dall'Annunziata ( che lungi dal prendere le distanze rispetto a siffatte prospettazioni ribadisce l'esigenza del reperimento

di un quanto più ampio consenso elettorale in funzione di un interesse comune, rappresentando lo stesso un " investimento reciproco").

Sin qui la motivazione contrastata non merita censure: estranea a manifeste incongruenze, delinea i termini di un accordo elettorale illecito, già definito per effetto dello scambio delle reciproche promesse.

5. Piuttosto è nell'argomentare in ordine alla matrice mafiosa di siffatto patto elettorale ed ai profili inerenti il dolo che la decisione impugnata manifesta carenze e contraddittorietà tali da imporre l'annullamento.

5.1. Nel trattare tali temi non può non considerarsi quanto in precedenza argomentato dal Tribunale del riesame nell'escludere la gravità indiziaria avuto riguardo alla contestazione associativa, deprivata di rilievo sul presupposto della attuale insussistenza del clan Serino.

A tale conclusione il Tribunale è giunto svilendo le indicazioni dell'accusa proprio con riferimento alla effettiva presenza della forza di intimidazione e sopraffazione sul territorio di riferimento, smarrita dal clan una volta sottoposti a detenzione carceraria i suoi esponenti di maggior rilievo ( Aniello Serino ed il figlio Matteo); non avendo più il capo clan la capacità effettiva di incidere anche nei confronti degli asseriti sodali; risultando le iniziative criminali riscontrate sganciate da contesti associativi; soprattutto, mancando quella capacità di influire sul portato sociale di riferimento in ragione di una egida criminale di matrice camorristica allo stato svanita ( inequivoco quanto rappresentato nel riferire la risposta offerta dal Franzese rispetto alla sollecitazione sottesa alla tentata estorsione di cui al capo C).

5.2. Tale valutazione in fatto colloca necessariamente, a meno di insanabili aporie logiche, gli interlocutori del Franco Annunziata fuori da logiche criminali di matrice associativa e camorristica immediatamente ascrivibili agli stessi. L'esteriorizzazione della matrice mafiosa di un gruppo rappresenta una chiave di lettura imprescindibile nella fattispecie in disamina perché solo attraverso di essa sono consentiti ragionamenti probatori di tipo logico diversamente non autorizzati; e non può essere letta con risultanze alternative a seconda della valutazione da rendere sicché se si è escluso, per un verso, che i Serino, malgrado la loro storia criminale pregressa ed un passato associativo incontestato, siano oggi portatori di una presenza sul territorio, anche marcata da iniziative illecite, colorata dalle connotazioni tipiche dell'azione comune di matrice mafiosa, per altro verso non può affermarsi, così come ha mostrato di fare il Tribunale, che nel contrattare con l'Annunziata, siano ancora rappresentativi di un modo di agire così qualificato.

6

5.3. Nulla esclude , in particolare, che, nel contrattare con il candidato, l'offerta negoziale prospettata allo stesso possa essere stata concretata dal riferimento alle modalità di reperimento del consenso elettorale mediante il metodo mafioso, non occorrendo al fine, per quanto già precisato, che il promittente sia allo stato intraneo ad una associazione mafiosa né che quest'ultima effettivamente esista. In tali casi, per quanto già segnalato, la prova della natura mafiosa del patto sfugge tuttavia ad ogni possibile automatismo logico. L'esponente criminale non agisce in rappresentanza di una associazione effettivamente presente sul territorio così come già rappresentato in precedenza dallo stesso Tribunale del riesame.

Occorreva, dunque, precisare da quali momenti indiziari è stata tratta l'affermazione delle connotazioni oggettive della promessa veicolata all'Annunziata nei termini imposti dall'art. 416 ter cod.pen.

Per contro, le indicazioni argomentative segnalate nel provvedimento impugnato ( la possibilità di muoversi sfruttando l'aurea tracciata in precedenza dalla storia criminale dei protagonisti dell'accordo diversi dal candidato, avvalendosi di contatti e collegamenti favoriti dalla loro pregressa mafiosità) assumono esclusivamente il tenore delle congetture che, per quanto verosimili, non integrano gli estremi della gravità indiziaria sul punto.

Piuttosto, muovendo dalla rilevata sfiducia sulle effettive capacità di intimidazione e sopraffazione ascrivibili, in questa fase, al gruppo Serino, era necessario precisare gli elementi dai quali inferire che, nel rapportarsi al candidato, il reclutamento elettorale offerto sarebbe stato realizzato garantendo all'Annunziata l'utilizzo del metodo mafioso. Elementi da valutare con una rigosità imposta dalla forza degli argomenti attraverso i quali lo stesso Tribunale ha escluso sia l'associazione camorristica (in ragione di una ritenuta attuale incapacità del gruppo di agire sul territorio perpetuando logiche di matrice mafiosa in precedenza riscontrate) sia la stessa possibilità di ritenere le condotte ascritte ai diversi indagati siccome caratterizzate dal metodo mafioso.

5.4. Si impone dunque l'annullamento sul punto. Con rinvio al Tribunale perché, alla luce del materiale indiziario in atti, valuti nuovamente la gravità indiziaria della contestazione di cui al punto B) della rubrica del PM, superando i vuoti argomentativi e le manifeste incongruenze logiche riscontrate e procedendo , se del caso, anche a una diversa configurazione del fatto contestato. E tanto , per quanto già anticipato , finisce per incidere anche sulla decisione assunta in esito all'appello ex art. 310 cod.proc.pen., giacché le valutazioni afferenti la misura diretta a neutralizzare i rischi cautelari riscontrati costituiscono un posterius logico condizionato dalla rivalutazione della gravità indiziaria imposta

6

dall'annullamento con rinvio disposto con riferimento alla decisione resa ex art. 309 cod.proc.pen.


PQM

in accoglimento dei ricorsi di Serino Michelina avverso la ordinanza ex art. 309 cod.proc.pen. del 2/17 febbraio 2015 e l'ordinanza ex art. 310 cod.proc.pen. del 16/17 febbraio 2015, annulla i provvedimenti impugnati e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Salerno.

Così deciso il 16 settembre 2015

Il Consigliere estensore

Benedetto Paternò Raddusa



Il Presidente

Nicola Milo

